

**FA.BE.RO. SRL**

Via Longoni 42 – 24030 Palazzago (BG)
Tel. +39 035 540412 | Fax +39 035 6314700
info@fabero.it | <http://www.fabero.it>
Reg. imprese / P. IVA / Cod. fiscale 02264390168
R.E.A. BG - 276023
Capitale sociale 100.000 € i.v.



Spettabile:
Cliente

Palazzago, 17 febbraio 2026

OGGETTO: Dichiarazione di conformità Regolamento CE 1907/2006 REACH, “CANDIDATE LIST” aggiornata al 4 FEBBRAIO 2026; sostanze soggette a restrizione Art. 67 Annex XVII

Il regolamento REACH prevede le seguenti definizioni:

- **SOSTANZA:** un elemento chimico o i suoi componenti allo stato naturale o ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione
- **PREPARATO:** una miscela o una soluzione composta da due o più sostanze
- **ARTICOLO:** un oggetto a cui sono stati dati, durante la produzione, una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione

Secondo lo stesso regolamento i produttori e/o importatori di “sostanze” sono tenuti a presentare un dossier di registrazione presso l’Agenzia Europea preposta.

I produttori e/o importatori di “preparati” sono tenuti a specifici adempimenti nel caso in cui le “sostanze” non siano state preventivamente registrate

I produttori e/o importatori degli “articoli” sono soggetti all’obbligo della registrazione soltanto nel caso in cui una sostanza in essi contenuta sia destinata ad essere rilasciata in condizioni d’uso normali e ragionevolmente prevedibili.

La FA.BE.RO. SRL non si configura in alcun caso come produttore o importatore di sostanze e/o preparati ai sensi del REACH, ma unicamente come produttore di articoli (rondelle, piastrelle e molle a tazza) che non sono destinati, allo stato grezzo, a rilasciare sostanze, in condizioni d’uso normali, e, pertanto, non è soggetta ad alcun obbligo di registrazione.

L’indagine effettuata con tutti i nostri fornitori di materia prima per verificare la loro posizione rispetto al regolamento REACH ci ha permesso di verificare che tutti i più importanti fornitori hanno già certificato di essere approvati REACH.

Per quanto riguarda la presenza di sostanze pericolose (SVHC) di cui alla lista aggiornata da ECHA il 04/02/2026, i nostri fornitori affermano che, secondo i cicli di produzione della materia prima, le sostanze riportate nella lista (in una concentrazione superiore al limite soglia stabilito dal Regolamento) non sono intenzionalmente utilizzate o aggiunte. L’assenza, tuttavia, non è stata verificata da prove.

Pertanto, sulla base delle informazioni in nostro possesso, per i prodotti da noi forniti non sussiste l’obbligo di Notifica presso la Banca Dati SCIP.

FA.BE.RO. SRL

La direzione